

## Edizione di lunedì 23 novembre 2015

### EDITORIALI

[I partecipanti al Gruppo Master Breve su LinkedIn vincitori degli Apple Watch](#)  
di Sergio Pellegrino

### DIRITTO SOCIETARIO

[La mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci](#)  
di Fabio Pauselli

### IMPOSTE INDIRETTE

[Prezzo-valore: un regime che favorisce le compravendite immobiliari](#)  
di Luca Caramaschi

### IVA

[I modelli INTRASTAT nelle triangolazioni con lavorazione](#)  
di Marco Peirolo

### ENTI NON COMMERCIALI

[La responsabilità negli enti associativi - seconda parte](#)  
di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

## EDITORIALI

---

### ***I partecipanti al Gruppo Master Breve su LinkedIn vincitori degli Apple Watch***

di Sergio Pellegrino

Da quest'anno *Master Breve* è “sbarcato” su *LinkedIn*, il *network* dei Professionisti.

Partendo dalla considerazione che il nostro percorso formativo, presente in 40 città, coinvolge migliaia di Colleghi, l'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di “fare sistema” tutti assieme – partecipanti, relatori, azienda – creando le occasioni per sviluppare nuove conoscenze, sinergie e opportunità professionali, e nel contempo sfruttando in misura più incisiva le possibilità che l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei *social media* danno nell'ambito dell'attività professionale.

Gli appartenenti alla *Community* possono inoltre beneficiare di contenuti didattici ed informativi esclusivi, consultando gli *e-book* appositamente predisposti.

Alla luce del fatto che i **cambiamenti** nelle tematiche che seguiamo nella nostra attività professionale sono continui, le dispense cartacee in molti casi nascono già “vecchie”: gli *e-book* consentono invece di consultare sul **tablet** una **versione sempre aggiornata delle monografie**, con il **link ai riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi**.

Per celebrare adeguatamente questa iniziativa, abbiamo deciso di mettere in palio **10 Apple Watch** fra i Colleghi che si sono iscritti al Gruppo su *LinkedIn* entro la prima giornata di *Master Breve*.

Di seguito l'elenco dei vincitori:

- **Daniele Pistola**
- **Barbara Lenardon**
- **Walter Flavio Camillo**
- **Fabio Beltrami**
- **Antonio Saverio Votta**
- **Claudio Lorenzo Cantù Valgoi**
- **Alberto Catanzaro**
- **Daniela Soligo**
- **Teresa Dell'aquila**
- **Stefano Venturini**

La consegna dell'**Apple Watch** verrà fatta a ciascuno dei vincitori nella sede congressuale di appartenenza in occasione della **terza giornata di Master Breve**, che si terrà nel mese di dicembre.

Nel formulare le nostre congratulazioni ai vincitori, che si sono aggiudicati il *gadget* tecnologico del momento, invito i Colleghi che non l'avessero ancora fatto ad iscriversi alla *Community di Master Breve* su *LinkedIn*, anche perché ci saranno **ulteriori interessanti novità nei prossimi mesi**.



MASTER  
BREVE 17<sup>^</sup>

## I vincitori dei 10 Apple Whatch



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Beltrami Fabio                | Lenardon Barbara      |
| Cantu' Valgoi Claudio Lorenzo | Pistola Daniele       |
| Camillo Walter Flavio         | Soligo Daniela        |
| Catanzaro Alberto             | Venturini Stefano     |
| Dell'aquila Teresa            | Votta Antonio Saverio |

*Iscriviti anche Tu al gruppo Master Breve LinkedIn*

## DIRITTO SOCIETARIO

### ***La mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci***

di Fabio Pauselli

Quando un socio di una s.r.l. **non esegue il conferimento** cui è obbligato nei termini indicati dagli Amministratori, questi devono attivare un procedimento disciplinato dall'articolo 2466 cod. civ. il quale prevede una diffida fino a culminare nella **vendita o esclusione del socio moroso**.

Il socio è considerato in mora nei versamenti quando scadono i **termini previsti per il versamento** di quanto conferito ma non ancora liberato oppure, in presenza di conferimento di opere o servizi, da quando la **polizza assicurativa o garanzia fideiussoria** è scaduta o divenuta inefficace. In quest'ultimo caso il socio può sempre sostituire la polizza o la fideiussione con un versamento di un corrispondente importo in denaro. La messa in mora del socio comporta per quest'ultimo l'**impossibilità ad esercitare il suo diritto di voto** nell'ambito delle decisioni assembleari. Parte della dottrina ritiene ammissibile un suo intervento in assemblea e il **computo ai fini del quorum costitutivo**. È evidente, tuttavia, che in alcuni casi, accogliere questa tesi potrebbe comportare una **totale impasse a livello societario**. Si pensi, ad esempio, al caso di una s.r.l. con 3 soci di cui uno titolare di una quota al 61%, uno al 20% ed uno al 19%, in cui il socio portatore del 61% del capitale sia moroso per l'intera partecipazione. In questi casi il socio moroso potrebbe benissimo impedire la costituzione dell'assemblea e che siano adottati gli opportuni provvedimenti in base al disposto del dettato normativo. Vista la delicatezza della questione potrebbe essere opportuno **inserire un'apposita clausola statutaria** volta a disciplinare la materia.

Gli amministratori, a pena di nullità degli atti successivi di vendita o esclusione, **devono inviare una diffida** al socio moroso ad eseguire i versamenti **entro un termine di almeno 30 giorni**; tale termine può essere ampliato, mai ridotto. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida, gli amministratori, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2466 cod. civ., potranno scegliere se **promuovere un'azione legale** per ottenere l'esecuzione dei conferimenti oppure procedere con la **vendita coattiva della quota** del socio moroso.

Nel caso in cui gli amministratori scelgano di vendere la quota, tale vendita avrà per oggetto l'intera partecipazione e non una sua parte, il cui valore dovrà essere pari a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. La vendita sarà a rischio e pericolo del socio moroso, intendendosi con questa espressione il fatto che il socio sarà comunque tenuto a rimborsare la società dell'eventuale differenza tra quanto da questa recuperato e l'importo originario del debito. Gli amministratori **devono offrire la quota prima agli altri soci** quali titolari di un diritto di prelazione sull'acquisto proporzionale alle rispettive partecipazioni, successivamente, in mancanza di opzione da parte dei soci o in presenza di offerte ad un prezzo inferiore al valore

minimo determinato, potranno **procedere con la vendita ai terzi**. Tale vendita avviene **all'incanto ai sensi dell'articolo 534 c.p.c.**, salvo che l'atto costitutivo non lo consenta. Il ricavato dalla vendita dovrà coprire tutte le spese, gli interessi moratori e la somma capitale del *quantum* dovuto dal socio moroso. Se la somma è insufficiente, gli amministratori potranno agire contro il socio per il pagamento della differenza mentre nel caso in cui la somma fosse superiore, questi dovranno restituire l'eccedenza al socio. Nella vendita all'incanto l'amministratore opera come **mandatario del socio moroso** e, quindi, dovrà operare nel suo interesse massimizzando, ove possibile, il ricavato della cessione. Si è discusso in dottrina della possibilità che gli amministratori, nel caso fossero anche soci, possano vendere a sé stessi. In senso positivo si è espressa anche la **massima I.I.8. del Triveneto** pur raccomandando la massima trasparenza nel porre in essere l'intero procedimento.

In presenza di un **aggiudicatario inadempiente**, si dovrà agire nei confronti di quest'ultimo per la risoluzione del contratto o per l'esecuzione dello stesso, fermo restando il risarcimento del danno derivante da quanto la società dovrà sostenere per procedere ad un nuovo incanto. Nel caso in cui la vendita non ha avuto luogo per mancanza di compratori, gli amministratori dovranno necessariamente **escludere il socio** trattenendo le somme riscosse e **riducendo il capitale sociale in misura corrispondente**. È evidente che il socio moroso può sanare la sua posizione **fintanto che la quota non viene venduta** o sia **pronunciata la sua esclusione**, versando gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, delle spese e degli eventuali danni.

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### **Prezzo-valore: un regime che favorisce le compravendite immobiliari**

di Luca Caramaschi

Con la legge Finanziaria per l'anno 2006 (la L. 266/05) il legislatore ha introdotto una specifica disciplina riguardante la tassazione ai fini dell'imposta di registro degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, volta a far emergere i valori reali degli immobili oggetto di cessione.

Tali disposizioni, derogatorie della disciplina di cui all'articolo 43 del TUR (DPR 131/86) e qualificate con il nome di regime del “**prezzo-valore**”, si applicano, in origine, alle sole cessioni di immobili avvenute a titolo oneroso:

- tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Sotto il profilo soggettivo la successiva legge Finanziaria per l'anno 2007 realizza un deciso ampliamento delle fattispecie che rientrano nel citato regime del “**prezzo-valore**”, estendendolo a tutte le compravendite soggette ad imposta di registro che vedono una persona fisica (non imprenditore né professionista) nella veste di acquirente. In pratica, a seguito delle modifiche da ultimo richiamate, rientrano in tale regime anche:

- le cessioni di **immobili abitativi** da parte di soggetti non persone fisiche che non possiedono una partita Iva (società semplici, associazioni, fondazioni, ecc.);
- le cessioni di immobili abitativi effettuate da soggetti passivi ai fini IVA in regime di **esenzione**: in pratica, riprendendo la disciplina contenuta nel punto 8-bis dell'articolo 10 del DPR 633/72 così come introdotta dal DL 223/06 a partire dal 4 luglio 2006 (tutte le imprese non costruttrici e quelle che, pur costruttrici, cedono l'immobile decorsi i cinque anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione e che – alla luce delle modifiche apportate dal DL 83/2012 con effetto dal 26 giugno 2012 – non hanno effettuato l'opzione per il regime di imponibilità).

Per tali operazioni, all'atto della cessione, la parte acquirente può richiedere (è importante evidenziare che trattasi di una **facoltà** e non di un obbligo), con dichiarazione resa al notaio e recepita nell'atto, che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in deroga al disposto del citato articolo 43 del TUR, sia costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. In altri termini,

il corrispettivo pattuito esposto nell'atto diventa irrilevante sotto il profilo della tassazione, poiché le imposte di registro, ipotecarie e catastali, sono liquidate sul **valore catastale**.

I contribuenti che si avvalgono delle predette disposizioni sono esclusi dai controlli che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di Finanza sono incaricate di effettuare in tema di vendite immobiliari. Nei loro confronti non troveranno applicazione, né l'accertamento ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 38 comma 3 DPR 600/73, né l'accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro ai sensi dell'articolo 52 comma 1 DPR 131/86. Infine, qualora la parte acquirente si avvalga della **facoltà** di cui si è detto, è previsto che gli onorari notarili – da calcolarsi sul valore indicato in atto – vengano ridotti del 20 per cento.

Descritta brevemente quella che può senz'altro definirsi un'agevolazione, andiamo ora a vedere i chiarimenti che l'Amministrazione finanziaria nonché la giurisprudenza hanno fornito al fine di estenderne l'ambito di applicazione. Ciò anche alla luce di un recente contributo dottrinale emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato (lo **Studio 133-2015/T** approvato in data 11/9/2015 e rubricato “Analisi ed interpretazione evolutiva della regola prezzo-valore: dalla forma alla sostanza”).

Dal punto di vista oggettivo, particolarmente interessante appare la pronuncia fornita dalla **CTP di Treviso nella sentenza n.74/4/12 del 13/9/2012** con la quale si afferma che il regime del “**prezzo-valore**” può trovare applicazione, in presenza delle condizioni di legge, anche alla cessione separata di pertinenze, sebbene l'abitazione principale non abbia, al momento dell'acquisto, usufruito del medesimo beneficio. Precisa la Commissione che la norma “*nulla dice in relazione al regime fiscale storico del bene principale*” limitandosi infatti la norma a prevedere l'agevolazione anche in capo alle “*relative pertinenze*” dell’immobile abitativo.

Sempre in tema di pertinenze, peraltro, l'Amministrazione finanziaria con la **RM 149/E del 11.4.2008** ha riconosciuto l'applicabilità del regime del **prezzo-valore** anche per l'acquisto di terreni agricoli destinati al servizio di fabbricati abitativi. Che le pertinenze non siano rappresentate solo dagli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prima casa, lo ha ribadito anche la quinta sezione della **Corte di Cassazione che con la sentenza n.6259 del 13.3.2013** ha affermato che “*il tenore letterale della norme contenute nel testo unico sull'imposta di registro, consente di ritenere che l'ultimo inciso serva a ricoprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile, di cui all'art. 817 cc, ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale*”. La sentenza peraltro conforta anche l'interpretazione già espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato secondo la quale la limitazione quantitativa non pare sussistere invece per altre **pertinenze** quali ad esempio, i cortili o i lastrici solari.

Su un tema, invece, l'Amministrazione finanziaria ha sempre mantenuto una certa rigidità: l'impossibilità di richiedere l'applicazione del meccanismo del **prezzo-valore** con un atto integrativo. È con la **RM n.145/E del 9/6/2009**, infatti, che l'Agenzia delle entrate ribadisce l'inammissibilità di un tale atto, successivo rispetto alla cessione già sottoposta a

registrazione, a motivo della formulazione letterale della norma, della sua finalità di far emergere i valori reali sottesy alla contrattazione immobiliare e, non ultima, della garanzia dei rapporti di buona fede tra Amministrazione stessa e contribuente. Ammettere l'atto integrativo significherebbe, secondo il giudizio dell'Agenzia, introdurre un ostacolo all'ordinario esercizio del potere di accertamento dei valori relativi ai beni trasferiti, che ad essa amministrazione compete. Su tale ultima argomentazione particolarmente interessanti paiono le considerazioni espresse dal Notariato con il recente Studio 133/2015-T nel quale si osserva che non si vede perché non possa essere ritenuto plausibile un eventuale atto integrativo prima che l'Amministrazione finanziaria non abbia notificato alcun atto del procedimento di accertamento sul valore dei beni oggetto di negoziazione immobiliare. Né deve ritenersi d'impedimento, secondo il Notariato, che la dichiarazione di volersi avvalere del metodo di forfetizzazione in parola sia resa in un momento successivo alla cessione immobiliare (circostanza, questa, apprezzata anche dalla **Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2014**, con la quale il giudice delle leggi – ribaltando la rigida posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria sul punto (si veda in particolare la **RM 141/E del 21.6.2007**) – ha esteso il sistema facoltativo del prezzo-valore anche ai trasferimenti di immobili abitativi che avvengono in sede di espropriazione forzata).

Va comunque segnalato che anche in passato la stessa Agenzia delle entrate, con **risposta a un interpello datata 15 luglio 2013**, aveva operato una distinzione, ora divenuta ininfluente alla luce della pronuncia della Corte, tra aste bandite da enti pubblici e aste bandite da privati, ammettendo quest'ultime all'applicazione del regime del prezzo-valore.

Altra pronuncia favorevole ai contribuenti è contenuta nella **RM n.176/E del 9/6/2009** nella quale l'Agenzia delle entrate afferma che l'erronea indicazione del valore catastale dell'immobile nell'atto di compravendita non pregiudica l'applicazione del meccanismo del **prezzo-valore**, dovendosi in questi casi l'Ufficio limitarsi a quantificare le maggiori imposte dovute sulla base imponibile catastale correttamente determinata e non potendo quindi esercitare l'azione accertatrice basandosi sul valore venale. Valorizzando la possibilità dell'Agenzia di intervenire in sede accertativa per calcolare l'eventuale maggior imposta dovuta, lo Studio del Notariato n.133/2015-T ritiene inoltre plausibile la richiesta di applicazione del meccanismo del **prezzo-valore** anche in relazione ad **immobili in corso di costruzione** classificati nella categoria catastale fittizia "F" (sforniti, quindi, della relativa rendita catastale) o in corso **di ristrutturazione o di recupero** (e, quindi, forniti di rendita che certamente non sarà in linea con quella assegnata alla conclusione dei lavori).

Infine, sempre nell'ottica di estendere l'agevolazione, anche al fine di dare impulso alle compravendite immobiliari, il citato Studio propone di applicare il meccanismo del **prezzo-valore** anche a tutti gli atti dell'autorità giudiziaria produttivi di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di cui all'articolo 37 del TUR, così come per gli atti posti in essere con amministrazioni dello Stato, soggetti alle regole di cui all'articolo 45 del citato TUR.

## IVA

---

### ***I modelli INTRASTAT nelle triangolazioni con lavorazione***

di Marco Peirolo

In un [precedente intervento](#) sono state descritte le modalità di compilazione dei modelli INTRASTAT per le movimentazioni intracomunitarie di beni a scopo di lavorazione.

A completamento dell'analisi della tematica in esame occorre considerare l'ipotesi in cui la lavorazione sia effettuata nell'ambito di una triangolazione.

Un primo caso è quello dell'operatore nazionale (IT) che invia materie prime a soggetto greco (EL1), per la lavorazione, con incarico a quest'ultimo di inviare il semilavorato per un'ulteriore lavorazione ad altro soggetto greco (EL2), al termine della quale quest'ultimo invierà il prodotto finito in Italia a IT.

Come indicato dalla C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E (§ 3.2), IT:

- annota l'invio delle materie prime nel registro di carico e scarico, di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
- compila, se mensile, il **modello INTRA 1-bis per la sola parte statistica**, indicando come valore statistico (colonna 9) quello delle materie prime e, come natura della transazione (colonna 5), il codice 4, che identifica le "operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi";
- riceve il prodotto finito da EL2 e, se mensile, compila il **modello INTRA 2-bis per la sola parte statistica**, indicando come valore statistico (colonna 10) quello del prodotto finito, dato dal valore delle materie prime più il corrispettivo delle lavorazioni rese da EL1 e EL2 e, come natura della transazione (colonna 6), il codice 5, che identifica le "operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi";
- integra con IVA le fatture ricevute da EL1 e EL2, con successiva annotazione delle fatture integrate nei registri delle fatture emesse e degli acquisti;
- compila il modello INTRA 2-quater per la prestazione di lavorazione ricevuta da EL1 e EL2.

Gli adempimenti esposti sono identici anche nel caso in cui il secondo terzista non fosse stabilito in Grecia, ma in altro Paese membro. In questa situazione, tuttavia, nella colonna 13 del modello INTRA 2-bis occorre indicare, come **Paese di provenienza**, il codice ISO del Paese del secondo terzista.

Un ulteriore caso è quello dell'operatore italiano (IT1) che vende materie prime al proprio cliente greco (EL) con consegna, per suo conto, ad altro soggetto italiano (IT2) per la

lavorazione, al termine della quale quest'ultimo invierà i beni lavorati ad EL.

Come indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43 (§ 4), IT1 effettua una **cessione intracomunitaria non imponibile IVA** ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, per la quale deve emettere fattura nei confronti di EL e, di conseguenza, è tenuto a compilare il modello INTRA 1-*bis*. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l'operazione con assoggettamento ad imposta.

IT2, soggetto che esegue la lavorazione, deve:

- riportare nel registro di carico e scarico, di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, i beni ricevuti da IT1 per conto di EL;
- emettere fattura per la lavorazione nei confronti del committente EL che, ai sensi dell'art. 21, comma 6-*bis*, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, deve contenere l'indicazione **"inversione contabile"** e l'eventuale norma, comunitaria o nazionale, di riferimento (art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE o art. 7-*ter*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972);
- compilare il modello INTRA 1-*quater* per la prestazione di lavorazione resa da IT2 ad EL;
- **cooperare con IT1** per consentire a quest'ultimo di acquisire la prova dell'avvenuto trasporto/spedizione dei beni in Grecia.

Per l'operatore nazionale IT1, gli adempimenti precedentemente descritti vanno osservati anche nell'ipotesi in cui le materie prime cedute ad EL fossero consegnate, per suo conto, ad un soggetto portoghese (PT), il quale invierà i beni lavorati in Grecia ad EL. In pratica, IT1:

- emette fattura ad EL in regime di non imponibilità ex art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 e compila il documento di trasporto per la consegna in conto lavoro delle materie prime a PT su incarico di EL;
- compila il modello INTRA 1-*bis* per la parte fiscale e, se mensile, anche per la parte statistica, indicando PT nella colonna 12 (Paese di destinazione).

Nella diversa situazione in cui l'incarico della lavorazione fosse dato da IT anziché dal suo cliente greco, l'art. 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), della L. n. 115/2015 (legge europea 2014), implica l'obbligo di **identificazione ai fini IVA in Portogallo di IT per il trasferimento a "se stessi"**, non imponibile IVA in Italia siccome soggetto a IVA in Portogallo ai sensi dell'art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE.

In questa ipotesi, il numero di partita IVA aperto da IT trova fondamento nella delocalizzazione della cessione posta in essere nei confronti del cliente greco, che si considera **territorialmente rilevante in Portogallo** ai sensi dell'art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE. Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Fonderie 2A, di cui alla causa C-446/13 del 2 ottobre 2014, è in tale Paese, infatti, che i beni oggetto di cessione sono divenuti conformi agli impegni contrattuali convenuti da IT con EL, per cui la fattura di vendita in regime di non

imponibilità deve essere emessa dalla partita IVA portoghese di IT.

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***La responsabilità negli enti associativi - seconda parte***

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

Dalla lettura dell'articolo 38 cod. civ. si ricava che, per **le obbligazioni sociali vi è una duplice garanzia a favore dei terzi: quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.**

Tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra c'è solidarietà, ovvero i creditori per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all'associazione oppure direttamente a chi ha agito per essa, senza l'onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale.

**Questa responsabilità solidale è una figura tipica delle organizzazioni senza personalità giuridica**, in cui mancano – proprio per difetto del riconoscimento – controlli sulla consistenza iniziale del patrimonio; pertanto i terzi creditori possono confidare sia sul fondo comune, sia sul patrimonio dei rappresentanti (è per questo motivo che la loro responsabilità ha una natura “fideiussoria” rispetto a quella dell'ente collettivo).

**Non è previsto a favore di quest'ultimi il *beneficium excussionis*, a differenza di quanto è previsto a favore dei soci di società semplice (articolo 2268 cod. civ.).**

Tale differente trattamento è giustificato dalla differenza strutturale e funzionale dei due enti collettivi derivanti: dalle distinte caratteristiche del modello organizzativo; dal ruolo che in ciascuno di essi svolgono soci ed associati; dalla diversità di fine; ma soprattutto dalla diversa rilevanza patrimoniale e dal differente regime della responsabilità dei soggetti che fanno parte dei singoli enti.

**Si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall'articolo 38 cod. civ. sia da ricercare in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non essendo collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, ma all'attività negoziale o extraneoziale concretamente svolta per conto della stessa e diretta alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi.**

**La responsabilità** di cui all'articolo 38 cod. civ. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente, ma **permane anche dopo la cessazione dall'incarico.**

Ne consegue che **il dirigente di un'associazione non riconosciuta, può essere oggetto**

**dell'azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica**, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni.

Da quanto affermato deriva **l'opportunità, ad ogni mutamento dei responsabili di una associazione, di predisporre un verbale di consegne nel quale indicare tutte le situazioni pendenti, al fine di poter con esattezza determinare i rapporti di debito – credito facenti capo all'ente in quel determinato momento.**

### **Responsabilità extracontrattuale**

Può altresì configurarsi direttamente a carico degli enti associativi una responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito diretta.

**L'associazione, infatti, deve ritenersi responsabile in via diretta quando il fatto illecito sia addebitabile agli organi dell'ente che abbiano agito in tale qualità**, ossia in rappresentanza dell'associazione, nella causazione del danno.

In effetti, dovendosi considerare gli amministratori o i dirigenti di una associazione “organi” dell’ente, è possibile imputare direttamente a quest’ultimo tutti i comportamenti giuridicamente rilevanti, leciti e illeciti, esterni e interni posti in essere dagli amministratori stessi.

Si pensi, ad esempio, ad una associazione culturale che voglia organizzare una manifestazione aperta al pubblico (un convegno, una conferenza, un'esposizione, una rappresentazione teatrale, ecc.). Non v’è dubbio che l’associazione, rivestendo il ruolo di organizzatore dell’evento, assuma direttamente i rischi che ne possono derivare, anche se, di fatto, ad operare per essa sono i suoi organi. Per quanto precedentemente detto, **l'associazione risponderà direttamente ex articolo 2043 cod. civ. in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative**: l’errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l’inidoneità dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosità degli stessi sono tutti elementi che possono integrare una colposa responsabilità dell’ente.

In proposito, si deve notare che **grava sull’organizzatore l’onere di attenersi alle disposizioni dei regolamenti ed alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonché il più generico onere di osservare le regole di comune prudenza imposte nel caso specifico.**

Sotto quest’ultimo profilo, ricordiamo che, indipendentemente dalla concreta operatività di specifiche norme di sicurezza, sussiste una responsabilità per colpa (generica) tutte le volte che, nella condotta dell’organizzatore, possa ravisarsi una imprudenza o negligenza; in altri termini, l’inoservanza di quelle regole di garanzia che, seppure non previste da precise norme giuridiche, sono imposte all’osservanza dell’uomo di media prudenza ed esperienza, al fine di evitare danni a terzi.

